

Spedizionario

Disposizioni complementari (DC Spedizionario)

Edizione 2011

La vostra sicurezza ci sta a cuore.

Disposizioni complementari

Partner contrattuale

Il partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basilea.

1 Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida per gli spedizionieri che operano esclusivamente sulla base delle vigenti Condizioni Generali della SPEDLOGSWISS – Associazione Svizzera delle imprese di spedizione e logistica (CG SPEDLOGSWISS). Un'indicazione in questo senso deve essere riportata sui documenti commerciali da essi utilizzati, altrimenti la copertura assicurativa non è operante.

2 Rischi assicurati

2.1. È assicurata la responsabilità dello stipulante per i danni materiali e patrimoniali che lo stesso è tenuto a risarcire al mandante, in base alle vigenti Condizioni Generali della SPEDLOGSWISS – Associazione Svizzera delle imprese di spedizione e logistica (CG SPEDLOGSWISS) oppure, nei casi in cui queste non si applicano, in base alle disposizioni in materia del Codice Svizzero delle Obbligazioni. La copertura assicurativa comprende le attività dello spedizioniere, menzionate nel contratto d'assicurazione, in qualità di:

2.1.1. intermediario (commissionario)

2.1.2. vettore

2.1.2.1 quando esegue un trasporto con mezzi propri;

2.1.2.2 quando emette «Documenti di trasporto con obbligo di consegna», comprese le condizioni di responsabilità nel documento stesso;

2.1.2.3 nel caso di trasporti terrestri esclusivamente in Europa (ad eccezione dei trasporti eseguiti unicamente per ferrovia).

2.1.2.4 Inizio e fine dell'assicurazione

L'assicurazione ha inizio con la presa in consegna della merce da parte del vettore e termina con la riconsegna della stessa al destinatario, tuttavia al più tardi 30 giorni dopo l'arrivo del veicolo al luogo di destinazione.

Per l'immagazzinamento prima, durante e dopo il trasporto, l'assicurazione è valida 30 giorni.

Lo stipulante deve fare in modo che, in caso di stazionamento del veicolo carico o di deposito provvisorio della merce, vengano adottate tutte le misure atte a garantire la sicurezza della merce e del veicolo. La Basilese non risponde dei danni conseguenti all'inosservanza di questi obblighi.

2.1.2.5 Limitazione delle prestazioni assicurate

Per ogni sinistro, le prestazioni della Basilese sono limitate alla somma di garanzia convenuta per veicolo.

Nell'ambito di detta somma, le prestazioni sono limitate come segue:

→ Responsabilità di cui all'art. 2.1.2.:

- > per danni che non interessano direttamente la merce: 12 % della somma di garanzia, massimo CHF 30 000.–
- > per il superamento dei termini di consegna: CHF 12 000.–

→ Costi e spese di cui all'art. 3.1.:

- > per spese di salvataggio, distruzione e rimozione: 12% della somma di garanzia, massimo CHF 30 000.–

Come sinistro si intende la totalità dei danni attribuibili alla medesima causa.

2.1.3. depositario, secondo le CG SPEDLOGSWISS deposito/magazzino

2.1.4. agente marittimo, secondo le CG SPEDLOGSWISS Agenti marittimi

2.1.5. che fornisce altri servizi.

2.2. Le pretese, quali diritti doganali ed imposte di consumo, avanzate nei confronti dello stipulante direttamente dalle autorità degli stati europei, sono assicurate come indicate nel contratto di assicurazione.

3 Costi assicurate

3.1. Qualora si verifichi o minacci di verificarsi un danno risarcibile, la Basilese si assume le spese

- per l'intervento dei suoi incaricati;
- per evitare o diminuire il danno;
- per la difesa contro le pretese ingiustificate avanzate nei confronti dello stipulante e incluse nell'ambito di validità della copertura accordata.

3.2. Per l'assicurazione in qualità di vettore secondo l'art. 2.1.2. la Basilese si assume anche:

→ le spese per il salvataggio, la distruzione o la rimozione della merce danneggiata ordinati dall'autorità, a condizione che non ne debba rispondere un altro assicuratore;

→ i contributi per avaria generale che, in conformità ad un verbale di avaria giuridicamente valido, risultano a carico dei veicoli assicurati.

Inoltre la Basilese anticipa i contributi per avaria generale che lo stipulante deve versare per il carico dei veicoli onde evitare ritardi nella prosecuzione del viaggio.

Lo stipulante è tenuto a consegnare la merce solo a condizione che gli venga versata la relativa quota dei contributi per avaria generale oppure che gli vengano presentate adeguate garanzie da parte del committente, del destinatario o del suo assicuratore. Detti versamenti o garanzie devono essere trasmessi alla Basilese.

4 Esclusioni

4.1. L'assicurazione non copre le conseguenze di:

→ dolo dello stipulante; in caso di colpa grave, la Basilese è autorizzata a ridurre le proprie prestazioni in misura proporzionale al grado di colpa;

→ dolo del personale ausiliario o dei mandatari subagenti; in caso di colpa grave la Basilese è autorizzata a ridurre le proprie prestazioni in misura proporzionale al grado di colpa. Tuttavia la Basilese risponde pienamente ove lo stipulante dimostri di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di prevenire i danni ad opera delle persone suddette.

→ dolo o colpa grave, e precisamente: falsa dichiarazione; infrazione delle prescrizioni su importazione, esportazione o transito e violazione delle normative valutarie e doganali;

→ sequestro, confisca o ritenzione da parte di un governo, autorità o altro potere;

→ guerra, sciopero, tumulti o altri eventi di ordine politico o sociale;

→ energia nucleare.

4.2. L'assicurazione non copre inoltre:

→ sanzioni e multe di qualsiasi genere.

4.3. Per l'assicurazione in qualità di vettore secondo l'art. 2.1.2. sono valide anche le condizioni seguenti:

- La Basilese è liberata da ogni obbligo di prestazione quando lo stipulante sia a conoscenza del fatto che la merce viene trasportata con veicoli non idonei.
- La Basilese è autorizzata a ridurre le proprie prestazioni in misura proporzionale al grado di colpa, quando siano state violate le prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose o quelle della legislazione sulla circolazione stradale.

Salvo convenzione speciale, sono escluse le pretese connesse al trasporto di:

- cartevalori e documenti di ogni genere;
- metalli preziosi – non lavorati, in lingotti o sotto forma di monete – di valore pari o superiore a quello dell'argento; monete correnti di metallo non prezioso;
- banconote;
- articoli di gioielleria, orologi ornamentali, perle, pietre preziose e gioielli in genere;
- oggetti con valore artistico o con valore d'affezione superiore a CHF 25 000.-;
- animali vivi.

Questa disposizione si applica anche quando la merce connessa al trasporto di: trasportata viene designata globalmente «merce di ogni tipo».

4.4. Sono escluse le pretese per danni a persone.

5 Convenzioni particolari riguardanti la responsabilità

Se lo stipulante assume nei confronti del committente una responsabilità contrattuale che eccede quella prevista dalle CG SPEDLOGSWISS, la Basilese si impegna a riconoscerla solo a condizione che questa estensione venga inclusa nell'assicurazione prima dell'inizio del rischio, mediante convenzione speciale.

6 Rapporti con altre assicurazioni

In caso di doppia assicurazione, la garanzia della Basilese è operante solo in via sussidiaria.

Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea

Servizio clientela 00800 24 800 800
Fax +41 58 285 90 73
servizioclientela@baloise.ch